

Regolamento per Doping Control Officer (DCO) / Blood Control Officer (BCO) FMSI - Selezione, qualificazione e mantenimento della qualifica di DCO/BCO

Possono acquisire la qualifica di Medico Ispettore Doping Control Officer (DCO) / Blood Control Officer (BCO) i Soci Ordinari e Aggregati della FMSI in regola con il tesseramento, previo superamento di uno specifico percorso formativo. Si intende che, a parità degli altri requisiti, la precedenza nella nomina spetta al Socio Ordinario.

L'ammissione al Corso di preparazione professionale per DCO/BCO è subordinata alla previa verifica del possesso dei requisiti minimi di cui al successivo paragrafo. L'istruttoria è condotta dal Settore Nazionale Antidoping FMSI, il quale rimette le risultanze del proprio lavoro al Consiglio Direttivo Federale che si pronuncia sull'ammissione. L'ammissione è comunque esclusa per coloro che, da notizie apprese in qualsiasi modo, risultino destinatari di condanna penale anche in primo grado per qualsiasi ipotesi di reato, siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di giustizia sportiva, nonché coloro la cui eventuale ammissione sia suscettibile di menomare il prestigio e l'immagine della FMSI.

1. Requisiti di accesso ai Corsi di qualificazione per DCO

Fermo quanto indicato nel documento WADA "Sample Collection Personnel - Recruitment, Training, Accreditation and Re-Accreditation Guidelines", FMSI richiede altresì il rispetto dei seguenti requisiti minimi obbligatori:

- a) tesseramento alla FMSI;
- b) iscrizione all'Ordine dei Medici;
- c) età non superiore a 50 anni;
- d) assenza di procedimenti di natura penale e/o di provvedimenti di carattere penale resi anche in primo grado e di misure cautelari restrittive della libertà personale;
- e) assenza di procedimenti disciplinari sportivi per reati di doping e/o frode sportiva resi anche in primo grado;
- f) assenza di provvedimenti disciplinari con misure cautelari disposti da parte della FMSI;
- g) conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue;
- h) capacità di utilizzo e gestione di strumenti e procedimenti informatizzati;
- i) pregressa condotta, in ogni settore, compatibile con la delicatezza della funzione da svolgere;
- j) possesso di idoneo Curriculum Vitae.

2. Iter procedurale per l'ottenimento della qualifica di Doping Control Officer (DCO) FMSI

Ai fini della partecipazione al corso istituzionale finalizzato all'ottenimento della qualifica di Doping Control Officer (DCO), il candidato deve trasmettere al Coordinatore Regionale Antidoping (CRA) - con contestuale informazione da indirizzarsi al Presidente dell'AMS di appartenenza - apposita domanda di iscrizione, corredata da un proprio Curriculum Vitae aggiornato e da un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sull'assenza di cause ostative all'accesso al corso di qualificazione.

Il Coordinatore Regionale Antidoping - dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità di ogni candidato - invia al Settore Nazionale Antidoping tutta la documentazione pervenuta ed ogni altra informazione utile, unitamente all'eventuale proposta di data per lo svolgimento del Corso, almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di svolgimento dello stesso.

È rimessa al Consiglio Direttivo Federale l'approvazione degli aspetti logistici del Corso, nonché l'individuazione dei partecipanti ammessi.

Il Settore Nazionale Antidoping comunica ai Presidenti dei Comitati Regionali, delle AMS e ai Coordinatori Regionali Antidoping le date e le località di svolgimento dei Corsi per DCO programmati sul territorio nazionale, nonché i nominativi degli ammessi.

I corsi istituzionali finalizzati all'ottenimento della qualifica di Doping Control Officer (DCO) sono coordinati direttamente dal Settore Nazionale Antidoping; Presidente del Corso è il Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente; Direttore del Corso è il Coordinatore Regionale Antidoping FMSI territorialmente competente.

I Corsi per DCO hanno una durata di 14 ore e si svolgono in 2 giornate consecutive; sono tenuti da Docenti individuati esclusivamente a livello nazionale secondo un programma e moduli didattici definiti e già approvati dal CDF, onde assicurare lo svolgimento omogeneo su tutto il territorio nazionale.

I Corsi possono svolgersi - al solo fine logistico - su base regionale e/o interregionale: possono cioè prendervi parte anche Soci di regioni diverse da quella in cui è previsto lo svolgimento del Corso. Il numero dei partecipanti per ogni Corso non potrà comunque essere superiore a 20 persone.

Ai fini dell'acquisizione della qualifica di DCO sono necessari:

- l'intera partecipazione al Corso teorico - pratico;
- il superamento dell'esame finale (percentuale minima pari al 75% di risposte esatte del questionario di valutazione, oltre alla corretta compilazione della modulistica prevista dalla normativa applicabile in materia);
- la positiva valutazione resa dal Responsabile Antidoping di nr. 4 affiancamenti obbligatori da svolgersi entro i 3 mesi successivi alla prima riunione consiliare svoltasi dopo il termine del Corso.

È a cura del Coordinatore Regionale Antidoping - anche in qualità di Direttore del Corso - trasmettere al Settore Nazionale Antidoping la documentazione di fine corso e quella relativa agli affiancamenti.

Ferma la previa necessaria approvazione del Consiglio Direttivo Federale con apposito provvedimento deliberativo, il Settore Nazionale Antidoping comunica ai diretti interessati e ai Coordinatori Regionali Antidoping l'ottenimento della qualifica di Doping Control Officer (DCO) della FMSI.

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco dei Doping Control Officer (DCO) della FMSI, ogni partecipante che ha superato positivamente il percorso formativo deve presentare:

- dichiarazione di tesseramento ad eventuali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione sportiva, con evidenziazione di eventuali incompatibilità;
- dichiarazione di riservatezza;
- sottoscrizione del presente Regolamento e del Codice Etico Antidoping FMSI.

Solo i DCO inseriti nell'apposito Elenco potranno effettuare i controlli antidoping per conto FMSI per il CONI, per le Federazioni Nazionale ed Internazionali, per la WADA e per la CVD.

3. Iter procedurale per l'ottenimento della qualifica di Blood Control Officer (BCO) FMSI

Possono partecipare al corso istituzionale finalizzato all'ottenimento della qualifica di Blood Control Officer (BCO), i Soci Ordinari e Aggregati della FMSI in regola con il tesseramento che:

- rispettano i requisiti minimi obbligatori di cui al paragrafo 1.1;
- hanno acquisito la qualifica DCO da almeno 2 (due) anni;
- hanno effettuato un numero minimo di 10 controlli urinari;
- devono dimostrare di possedere una consolidata esperienza nei prelievi ematici, che sarà valutata dal Gruppo di Lavoro Tecnico-Didattico.

Ai fini della partecipazione al corso istituzionale finalizzato all'ottenimento della qualifica di Blood Control Officer (BCO), il candidato deve trasmettere apposita domanda di iscrizione, corredata ad un proprio Curriculum Vitae aggiornato, al Settore Nazionale Antidoping.

Per la pianificazione e lo svolgimento di tali Corsi, valgono le stesse modalità organizzative previste per i Corsi per DCO.

I Corsi per BCO hanno una durata di 8 ore e si svolgono in una sola giornata; sono tenuti da Docenti individuati esclusivamente a livello nazionale secondo un programma e moduli didattici definiti e già approvati dal CDF, onde assicurare lo svolgimento omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Ai fini dell'acquisizione della qualifica di BCO sono necessari:

- l'intera partecipazione al Corso teorico-pratico;
- il superamento dell'esame finale (percentuale minima pari al 90% di risposte esatte del questionario di valutazione, oltre alla corretta esecuzione della prova pratica di simulazione del prelievo);
- la positiva valutazione resa dal Gruppo di Lavoro Tecnico-Didattico di nr. 2 affiancamenti obbligatori da svolgersi entro 6 mesi successivi alla prima riunione consiliare svoltasi dopo il termine del Corso.

Ferma la previa necessaria approvazione del Consiglio Direttivo Federale con apposito provvedimento deliberativo, il Settore Nazionale Antidoping comunica ai diretti interessati l'ottenimento della qualifica di Blood Control Officer (BCO) della FMSI.

4. Mantenimento della qualifica di Doping Control Officer /Blood Control Officer

La qualifica di DCO/BCO ha durata annuale (anno solare).

Il rinnovo avviene previa verifica da parte della FMSI dell'opportunità circa il mantenimento della qualifica - anche in considerazione della relazione sull'attività che per ciascun DCO/BCO viene annualmente redatta a cura del Coordinatore Regionale Antidoping territorialmente competente e/o del Coordinatore Nazionale Antidoping - e/o dell'effettivo fabbisogno della FMSI.

Ai fini del rinnovo della qualifica per i DCO/BCO, ferma la sussistenza dei requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e la continuità di attività, è obbligatoria la partecipazione a un Corso di aggiornamento (annuale) / Corso di riaccredito (biennale), nonché il mantenimento dell'accredito di qualità da parte dell'Ente di certificazione incaricato dal CDF.

Il mantenimento della qualifica di DCO/BCO rimane, altresì, condizionato all'osservanza delle direttive deliberate dal Consiglio Direttivo Federale e delle norme previste dal Codice Etico e Deontologico, nonché al rispetto delle disposizioni statutarie e delle previsioni regolamentari federali, ed è subordinato alla previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo Federale con apposito provvedimento deliberativo.

5. Revoca della qualifica dei Doping Control Officer /Blood Control Officer

La qualifica di DCO/BCO decade automaticamente con il compimento del 70° anno di età.

Detto limite non si applica al ruolo di Coordinatore Regionale Antidoping, che può essere ricoperto sia da un Medico Ispettore DCO/BCO FMSI regolamentare iscritto nell'Elenco nazionale, sia da un Socio FMSI che abbia svolto attività di DCO/BCO FMSI per almeno 5 anni in assenza di procedimenti disciplinari a carico.

La qualifica di DCO/BCO può essere altresì revocata ove sopravvengano situazioni tali da determinare il venir meno delle condizioni di ammissione o a seguito di sanzione disciplinare rilevante agli effetti considerati.

La revoca della qualifica di DCO/BCO implica l'impossibilità di chiedere nuovamente l'accesso all'iter di qualificazione di cui al paragrafo 2, se non una volta conseguita dal CDF la riabilitazione, domandabile solo dopo 5 anni dalla commissione del fatto che ha condotto all'irrogazione della sanzione e comunque rimessa all'apprezzamento discrezionale del CDF, il quale valuterà caso per caso l'opportunità di un simile provvedimento.

Resta confermato che qualsiasi controversia tra i DCO/BCO e la FMSI comunque riferibile all'incarico in questione è devoluta agli Organi di Giustizia Sportiva secondo le vigenti norme del Regolamento.

6. Disposizione finali

Il presente regolamento, previa approvazione del Consiglio Direttivo Federale con apposito provvedimento deliberativo, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web istituzionale della FMSI.